



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n.ro 3231
S 105

Roma, 31 MAG. 2013

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VVF
- AP VVF
- SI.N.DIR. VVF
- DIRSTAT
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- CONFSAL VVF

LORO SEDI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
VV.F.*

- FNS CISL VVF
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF
- USB PI VVF

LORO SEDI

OGGETTO: benefici Legge n.104/1992.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all'oggetto, pervenuta a quest'Ufficio da alcune Organizzazioni Sindacali, si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unito appunto della competente Direzione Centrale per le Risorse Umane.

IL DIRIGENTE

Taucer

APPUNTO

OGGETTO: benefici legge n.104\1992

In riferimento alle nuove disposizioni in ordine ai benefici spettanti ai sensi della legge n.104\1992, vigenti dopo le modifiche apportate dalla legge n.183\2010, s'informa che questa Direzione Centrale non ha mai ritenuto di abbracciare, in materia di benefici ex lege n.104, l'orientamento interpretativo per il quale continuità ed esclusività continuavano ad operare in virtù della *specificità* riconosciuta alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale VVF dall'art.19 della legge n.183\2010.

Infatti, la lettera della legge, le direttive fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.13\2010, insieme con le evidenti perplessità che sono subito emerse dalla giurisprudenza amministrativa, non hanno lasciato dubbi sulla applicazione anche al Corpo Nazionale VVF del nuovo regime che ha eliminato il requisito della continuità ed esclusività della assistenza.

In tal senso, chiare e tempestive disposizioni sono state fornite con la circolare n. 6743 del 25\2\2011, trasmessa anche alle OO.SS.

Peraltro, proprio la circolare n.13\2010 ha evidenziato che l'art.24, nell'innovare la disciplina, non ha menzionato i requisiti della continuità ed esclusività che non sono più previsti della disposizioni in materia, ma li ha sostituiti con quello del *referente unico*, cosicché con tale prescrizione "è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza".

Deducendosene che rimane onere del dipendente dimostrare concretamente l'effettiva azione di "referente unico" nei confronti del congiunto assistito, sono state date indicazioni nella stessa circolare n.6743 del 25\2\2011, individuando in allegato i documenti da presentare per comprovare, come presupposto del diritto, l'esistenza di una situazione assistenziale effettiva e dimostrabile in capo al dipendente che richiede i benefici, anche con riferimento ai motivi impeditivi degli altri parenti o affini (all.3 della circolare).

Tale linea interpretativa, di buon senso ancor prima che corretta, ha trovato recente e autorevole conferma nella sentenza n.3154\2011 del Consiglio di Stato, nella quale il Consesso, pur accogliendo il ricorso presentato da un dipendente VVF, ha affermato "Non sfugge che spesso l'esistenza di un parente con gravi disabilità è la circostanza di cui si cerca di approfittare per ottenere un trasferimento vicino al luogo di origine, che diversamente sarebbe molto difficile ottenere e in tali casi l'indisponibilità dei congiunti ivi residenti a prestare assistenza è strumentale al raggiungimento del risultato.....L'Amministrazione conserva un margine di approfondimento istruttorio, essendo giustificato un rigoroso accertamento delle condizioni cui la legge subordina la concessione del beneficio anche cercando riscontri rispetto alle situazioni documentate. Quello che non può essere accettato è il diniego fondato solamente sulla circostanza che risultano essere presenti nel luogo di residenza del disabile altri parenti tenuti alla assistenza"

Ove la documentazione presentata dagli interessati non fosse sufficiente a dimostrare la qualità di *referente unico*, non potendosi generalizzarne la tipologia che varia da caso a caso, la rigorosa istruttoria cui fa cenno anche il Consiglio di Stato viene comunque garantita con la partecipazione attiva dei dipendenti, mediante la procedura in contraddittorio del "preavviso di diniego", che in molti casi consente una favorevole conclusione.